

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA n. 11/2020

ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI, ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI CONFINANTI CON STRADE PUBBLICHE - PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

Premesso

- che all'interno del centro urbano, a ridosso di esso e della viabilità pubblica si è rilevata la presenza di aree di proprietà privata per le quali sono stati tralasciati i necessari interventi di manutenzione e pulizia con conseguente crescita incontrollata di erba ed arbusti infestanti e l'accumulo, in alcuni casi, di rifiuti abusivamente depositati;
- che, ai sensi del D.L. 30.04.1992 n. 285 (codice della strada), spetta ai proprietari la custodia e la manutenzione dei fondi privati confinanti con la strada pubblica
- che in taluni casi la vegetazione infestante, specialmente quella arbustiva, si protende oltre il confine delle aree in parola invadendo il ciglio stradale;
- che il descritto stato di cose, attesa la contiguità con le aree urbane e l'approssimarsi della stagione estiva
 - 1) grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - 1) limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico;
 - 2) propagazione in caso di incendio con suscettività ad estendersi nell'infrastruttura antropizzata posta in prossimità;
 - 3) favorisce la proliferazione di animali roditori, rettili, insetti pericolosi, nocivi o fastidiosi per l'uomo;
 - 4) reca in generale pregiudizio all'igiene e alla salute pubblica;
 - 5) reca pregiudizio alla transitabilità e fruibilità della viabilità pubblica;
 - 6) reca pregiudizio al decoro urbano;

VISTA la nota ASTRAL del 22.04.2020 con la quale si richiede l'emissione di apposita ordinanza sindacale rivolta a ciascuno dei proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade di attenersi a propria cura e spese a tutti gli obbblighi volti alla tutela della sicurezza e del decoro delle stesse ai sensi delle vigenti normative;

Dato Atto che la Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Emergenze, ha confermato per l'anno corrente il periodo di massimo rischio di incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2020, richiamando gli enti locali ad emanare provvedimenti di salvaguardia del patrimonio boschivo;



Città Metropolitana di Roma Capitale

Considerato opportuno, adottare provvedimenti finalizzati a prevenire:

- il rischio di incendi;
- situazioni di pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica;
- potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulla pubblica viabilità nonché situazioni pregiudizievoli per l'integrità e transitabilità della stessa;

I periodici e obbligatori accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi devono essere adottati da parte dei proprietari in modo tale da evitare il verificarsi di incidenti dovuti ad incuria del fronte stradale ed in generale al fine di garantire la sicurezza stradale.

I comportamenti omissivi di cui sopra saranno sanzionati dalle norme di legge

Visto l'articolo 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. recante "Nuovo codice della strada";

Vista la legge 21 novembre 2000 n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'ambiente";

Vista la legge regionale 28/10/2002 n. 39 "Norme di gestione delle risorse forestali"

Visto il Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della l.r. n. 39/2002"

Vista la legge regionale 26/02/2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Lazio 16/09/2011 n. 415 "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi periodo 2011/2014" che stabilisce all'articolo 2 che il periodo di massimo rischio e pericolosità degli incendi boschivi, è individuato dal 15 giugno al 30 settembre, come indicato dalla citata legge quadro 353/2000;

Visti gli articoli 7 bis, comma 1-bis, e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";;

Visti gli articoli 423, 449 e 650 del codice penale;

ORDINA

che durante il periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2020, dichiarato dalla Regione Lazio come periodo di massimo rischio di incendi boschivi, è vietato in tutto il territorio comunale, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolivi o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sui fondi e/o aree nel territorio comunale sono tenuti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online del comune di Roccagiovine della presente ordinanza, ad eseguire i seguenti interventi:

- di mantenere la pulizia dei terreni nella sua totalità invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e la sicurezza stradale e la ripulitura delle aree dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva

Via del Rio N.1 – cap. 00020 – P. I. 02146001009 – C.F. 86001850584 – Tel. 0774.498831 – Fax:0774/498979



Città Metropolitana di Roma Capitale

infestante (con esclusione delle specie protette ai sensi della legge regionale 19/09/1974 n. 61);

- di conferire incarico a un tecnico abilitato (agronomo) esperto in valutazione di stabilità delle alberature, iscritto al relativo albo, per il rilascio di perizia fitostatica e attribuzione della classe di propensione al cedimento delle stesse, in ragione dell'altezza e della distanza dai confini stradali ed eventualmente procedere al taglio di quelli che risultassero costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o che siano comunque di intralcio per la fluidità della circolazione
- di provvedere all'estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e di tagliare vegetazione e rami delle piante che si propendono sulle fasce di rispetto e sul ciglio stradale, nonché alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o intralcio;
- di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade, eseguendo operazioni potatura e di pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;
- divieto di deposito sui terreni confinanti di materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;
- manutenzione e/o rifacimento, ove presenti, di opere murarie poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina;

PRECISA

- che gli interventi di cui qui sopra si ordina l'esecuzione, dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione delle aree interessate, così da rimuovere tutte le potenziali cause di pregiudizio per la pubblica igiene, per l'incolumità di persone e cose, per la insorgenza di incendi e per il decoro urbano;
- che sono comunque tenuti all'osservanza del presente provvedimento tutti gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) su aree incolte ed abbandonate e su aree verdi in genere, ubicate nel centro urbano o a ridosso di esso o confinanti con la viabilità pubblica ancorché non espressamente incluse nell'elenco catastale sopra riportato;

AVVERTE

che, trascorsi infruttuosamente i 20 (venti) giorni concessi, senza che gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sulle aree interessate vi abbiano provveduto, il comune di Roccagiovine provvederà d'ufficio alla esecuzione degli interventi sopradescritti con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico del trasgressore o degli altri soggetti solidalmente responsabili.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti e fatta salva l'azione in sede penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, al trasgressore, in relazione alle singole fattispecie integrate, saranno comminate



Città Metropolitana di Roma Capitale

secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., le seguenti sanzioni amministrative:

- per la omessa ripulitura delle aree dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva infestante sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- per la omessa rimozione dei rifiuti compreso il materiale vegetale proveniente dalle operazioni di ripulitura sarà applicata una sanzione da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 255 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione delle siepi e l'omesso taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale sarà applicata una sanzione da € 168,00 ad € 674,00 ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- per la omessa manutenzione e/o rifacimento di opere murarie, poste a delimitazione delle aree, che minacciano rovina, sempreché il fatto non costituisce più grave violazione, sarà applicata una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- per il caso di procurato incendio, sempreché il fatto non costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 423 e 449 de codice penale, a seguito di esecuzioni di azioni o attività determinanti anche solo parzialmente l'innesco di incendio nel periodo 15 giugno − 30 settembre 2015, sarà applicata una sanzione non inferiore ad € 1.030,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 6 della legge 353/2000;

RENDE NOTO

che gli esercenti diritti reali (proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, etc.) sulle aree interessate dalla presente ordinanza sono responsabili penalmente e civilmente di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per l'omessa o ritardata o parziale esecuzione della stessa, dovendosi peraltro rammentare altresì il principio della responsabilità del custode del bene sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex articolo 2051 del codice civile;

DEMANDA

alla Regione Carabinieri Forestali "Lazio" Stazione di Vicovaro ed alla Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo territorialmente competente nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune di Roccagiovine ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dallo stesso termine suindicato;

DISPONE

che la presente ordinanza:

Via del Rio N.1 - cap. 00020 - P. I. 02146001009 - C.F. 86001850584 - Tel. 0774.498831 - Fax:0774/498979



Città Metropolitana di Roma Capitale

- sia pubblicata all'Albo pretorio on-line del comune di Roccagiovine;
- sia adeguatamente evidenziata sul sito internet del comune di Roccagiovine;
- sia affissa in forma sintetica, sui muri adiacenti le pubbliche vie e nei luoghi ed esercizi pubblici;
- sia comunicata alla Regione Carabinieri Forestali "Lazio" Stazione di Vicovaro ed alla Polizia Locale.

Roccagiovine lì 13.05.2020

f.to IL SINDACO Dott. Marco Bernardi